



News

TAX, LEGAL, ACCOUNTING

Settembre 2017

SOMMARIO

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Rilevanza del contenuto delle fatture ai fini iva e delle imposte sul reddito |
| 2. FISCALITA' INTERNAZIONALE | La non imponibilità delle cessioni triangolari tra soggetti UE |
| 3. LEGALE | Legge sulla concorrenza: il leasing finanziario diventa un contratto tipico |
| 4. LEGALE | Nuovo regolamento privacy: principali problematiche che i soggetti interessati dovranno tenere presenti in vista del 25.05.2018 |
| 5. ACCOUNTING | Derivazione rafforzata: doppio binario a scartamento ridotto |
| 6. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

RILEVANZA DEL CONTENUTO DELLE FATTURE AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Con la **norma di comportamento n. 199**, l'**AIDC** (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) analizza il **contenuto della fattura** ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e della deduzione del costo.

RIFLESSI AI FINI IVA

Ai fini IVA, l'art. 21 del DPR 633/72 prescrive, alla lettera g) del secondo comma, che la fattura deve contenere, fra l'altro, l'indicazione della *"natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione"*.

Ci si chiede se la **manca o incompletezza di tali dati** (ad esempio una fattura che non contenga un'adeguata descrizione dei beni ceduti e servizi scambiati), possa comportare l'automatica indetraibilità dell'IVA addebitata al cliente.

Essendo un'imposta c.d. armonizzata, occorre analizzare le norme e la giurisprudenza europee in materia. In particolare, nell'art. 226 della direttiva n. 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), vengono previste una serie di indicazioni obbligatorie in fattura, tra cui la descrizione dell'operazione.

La Corte di giustizia, nella sentenza di cui alla causa C-516/14 (Barlis 06), ha ritenuto che il contenuto eccessivamente generico della fattura quale, ad esempio, *"servizi giuridici resi da una certa data sino ad oggi"* o anche *"servizi giuridici resi sino ad oggi"* non sia conforme a quanto previsto dall'art. 226 citato.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha così esaminato specificamente le conseguenze delle **fatture che non soddisfano i requisiti di contenuto minimo obbligatorio previsto dalla direttiva** e che potrebbero addirittura riflettersi, in determinate situazioni, sul diritto di detrazione dei destinatari delle fatture.

In particolare, l'art. 178, lettera a), della direttiva ne preclude l'esercizio se il cessionario/committente non è in possesso di una fattura redatta in conformità all'art. 226. In tal caso comunque **l'imposta può essere detratta** se il cedente/prestatore ne rettifica il contenuto in modo da renderlo conforme ai requisiti richiesti o, in caso contrario, se il **cessionario/committente è in possesso di "informazioni complementari"**, cioè di quei *"documenti o messaggi che modificano e fanno*

riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale", che l'art. 219 della direttiva considera assimilati ad una fattura.

L'esercizio alla detrazione non è precluso se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell'operazione (perfettamente coerente con il principio di neutralità dell'imposta).

Secondo la Corte di giustizia difatti, le **condizioni** per l'esercizio della detrazione previste dalla direttiva IVA hanno **carattere soltanto formale**, in quanto sono finalizzate a consentire alle Autorità fiscali di disporre delle informazioni necessarie per riscuotere l'IVA ed esercitare i controlli anti-frode. Pertanto, se l'Amministrazione finanziaria dispone delle informazioni necessarie, fornite dal contribuente, per accertare che i requisiti sostanziali sono rispettati e che **non sussiste un "atteggiamento frodatario"**, **non può negare il diritto alla detrazione dell'IVA** con la sola motivazione che una fattura non rispetti formalmente i requisiti previsti dall'art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972, corrispondenti a quelli di cui all'art. 226, punto 6), della direttiva n. 2006/112/CE

Può però, in ogni caso, **sanzionare l'infrazione commessa** dal cedente prestatore per il mancato rispetto dei requisiti formali dell'art. 21, pur nel rispetto dei principi unionali di proporzionalità, effettività ed equivalenza, che vietano agli Stati membri di irrogare una sanzione pecuniaria sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione.

RIFLESSI AI FINI IRES / IRPEF

Ai fini della deduzione del costo, è necessario identificare la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione.

Tale identificazione non deve necessariamente derivare dalla lettura della fattura (che, peraltro, non sempre deve essere emessa), la cui esistenza non è di per sé indispensabile, né tanto meno alle sue eventuali carenze formali, essendo possibile dimostrare, anche in questo caso, con documenti accessori **l'inerenza, la determinabilità, l'effettività e l'imputazione al corretto periodo d'imposta dei costi sostenuti.**

LA NON IMPONIBILITÀ DELLE CESSIONI TRIANGOLARI TRA SOGGETTI UE

EXECUTIVE SUMMARY

Con la Sentenza 26.7.2017, Causa C-386/16, la Corte di Giustizia UE ha affrontato il **trattamento IVA** applicabile ad un'operazione **“triangolare” in ambito unionale**.

Secondo i Giudici comunitari, nel caso in cui i **beni vengono prelevati** presso lo stato del primo cedente e **trasportati direttamente dal promotore** dell'operazione all'acquirente finale, **la prima cessione al promotore va assoggetta ad IVA**.

Sarà pertanto opportuno monitorare gli effetti della sentenza sull'art. 38 e 40 DL 331/1993

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA

In sintesi, l'**operazione triangolare** oggetto della sentenza è la seguente:

- una società lituana cede a una società estone beni precedentemente importati;
- l'acquirente estone trasporta i beni fuori dal territorio lituano entro 30 giorni;
- la società estone (ri)vendeva gli stessi beni a soggetti passivi UE. Una parte è spedita negli Stati UE di destinazione, senza passare dall'Estonia, mentre un'altra parte è trasportata presso un'altra società lituana per essere sottoposta a lavorazione prima del trasporto agli acquirenti finali.

Trattamento fiscale seguito dagli attori della triangolazione:

- per la **cessione a)**, la società lituana emette fattura **senza IVA** e indica quale indirizzo di carico e di consegna quello dei magazzini di società terze, situati nel territorio lituano;
- per la **cessione c)**, le fatture della società estone nei confronti dei propri clienti sono emesse IVA esclusa, indicando il luogo di carico dei beni i locali delle società terze situate in Lituania, e un luogo di consegna nello Stato UE dell'acquirente.

LA CONTESTAZIONE

L'autorità fiscale lituana ha ritenuto che le **cessioni a)**, non costituissero operazioni intraUE esenti

(non imponibili in Italia), bensì **cessioni interne da assoggettare ad IVA** in Lituania.

Il contenzioso tributario scaturito ha confermato tale interpretazione, con sentenza definitiva alla quale la società lituana si è opposta ricorrendo alla Corte amministrativa suprema.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte di Giustizia UE ha in primo luogo precisato che le operazioni vanno **analizzate singolarmente**, in tal senso solo se la cessione a) può essere considerata intraUE (art. 20 Direttiva 2006/112), allora la seguente cessione b) rientra nella semplificazione della triangolazione IntraUE (art. 138 Direttiva 2006/112).

Secondo i Giudici, **la cessione a)** ai sensi dell'art. 20 **non è intraUE perché i beni non sono spediti all'acquirente** (promotore), ma sono inviati direttamente ai destinatari finali; **quindi i requisiti di applicazione del citato art. 138 non si ravvisano per la prima operazione costituente la triangolazione**.



LA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE E I POSSIBILI EFFETTI

Con la Sentenza viene in sintesi stabilito che **in una triangolazione intraUE se il trasporto dei beni è effettuato a cura del soggetto intermedio che informa il primo cedente di aver (ri)venduto i beni immediatamente o subito dopo l'acquisto, la prima cessione non beneficia dell'esenzione IVA**.

La disciplina italiana vigente **contrastava** con la sentenza in quanto, le operazioni in esame godono della "non imponibilità" sia per la "prima cessione" che per la "seconda cessione" e **non è rilevante il soggetto che effettua il trasporto**. Unica condizione è che il **trasferimento fisico dei beni avvenga dallo Stato del primo cedente a quello del destinatario finale**, (CM 23.2.94, n. 13 e 10.6.94, n. 145).

LEGGE SULLA CONCORRENZA: IL LEASING FINANZIARIO DIVENTA UN CONTRATTO TIPICO. L. 124/2017

Con l'emanazione della legge 124/2017 del 4 Agosto 2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza), il contratto di Leasing, da sempre annoverato dalla dottrina e dalla Giurisprudenza tra i contratti atipici, diventa contratto tipico.

Di seguito gli aspetti più innovativi introdotti dalla Legge.

L'art. 1 c. 136, introduce una definizione vera e propria del contratto di locazione finanziaria nei seguenti termini: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario [...], si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”.

Si tratta di una definizione che il legislatore nazionale ha elaborato sulla scorta dei risultati interpretativi a cui è giunta, nel tempo, la giurisprudenza al fine di delimitare questa fattispecie (cfr. la nota cass. Civ. sez, unite 05/10/2016 n. 19785).

I successivi commi 137 e 138 del medesimo articolo 1, proseguono poi disciplinando gli effetti e le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario.

In particolare il comma 137 considera come grave inadempimento dell'utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, “il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”.

In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino

alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.



Nei casi in cui il ricavato della vendita o altra collocazione sia inferiore a quanto dovuto al concedente, quest'ultimo maturerà un diritto di credito nei confronti dell'utilizzatore, come espressamente previsto dal comma 138 della Legge in esame.

Ciò detto, il successivo comma 139 detta la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene. Il concedente, nello specifico, dovrà procedere sulla base dei “valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati”.

Nel caso in cui non sia possibile far riferimento ai valori di mercato, si dovrà procedere, secondo il comma 139, “alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.

Al fine di garantire massima celerità, trasparenza e pubblicità, la norma chiarisce il concetto di indipendenza del perito, intesa come assenza di rapporti di natura personale o di lavoro con il concedente, tali da compromettere l'autonomia e l'oggettività di giudizio.

La nuova Legge ha mantenuto fermo il richiamo all'art. 72-quater della Legge Fallimentare in caso di fallimento dell'utilizzatore, che pertanto continuerà a trovare applicazione per il contratto di leasing finanziario licenziato dalla novella legislativa.

Non resta che attendere i primi riscontri applicativi di tale norma, anche in sede giurisdizionale.

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY E OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO ENTRO IL 25.05.2018. (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, che abroga la direttiva 95/46/CE)

Il 24.05.2016 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR").

Il testo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 - diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, data alla quale dovrà essere garantito il perfetto allineamento da parte di tutti i soggetti interessati (in primis le aziende) alle disposizioni del Regolamento.

Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto protezione dati, che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE.

L'ambito di applicazione materiale che le aziende ed i soggetti interessati dovranno osservare, così come previsto dall'art. 2 del Regolamento, consiste nel: 1) *"trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi"*.

Da una recente indagine sul territorio italiano (fonte: *Compuware Corporation*), è emerso che la maggior parte delle aziende e dei soggetti interessati non sembra ancora essere adeguatamente preparata a rispettare il nuovo regolamento generale sulla protezione. E' necessario, pertanto, che tutti i soggetti coinvolti dalla nuova disciplina mettano al più presto in atto un vero e proprio piano per garantire la conformità con il GDPR; il difetto della predisposizione e della implementazione di tale piano, esporrà al rischio di sanzioni elevate, che potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo societario..

Di seguito le principali novità in termini di adempimenti da parte di titolari e responsabili del trattamento:

1) Registro dei trattamenti

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio, devono tenere un registro, in forma scritta ed elettronica, delle operazioni di trattamento, i cui contenuti sono indicati all'art. 30 del GDPR.

Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.

2) Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza devono garantire un livello di tutela adeguato al rischio del trattamento del dato sensibile (cfr. art. 32, paragrafo 1 GDPR, il quale presenta una lista aperta e non esecutiva); alla luce di ciò, non potranno più sussistere, dopo il 25 maggio 2018, obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (come previsto dall'art. 33 D.lgs. 196/2003), poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile, in relazione ai rischi specificamente individuati (ex art. 32 GDPR).

3) Notifica delle violazioni di dati personali

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengono a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

4) Responsabile della protezione dei dati

Il nuovo Regolamento prevede la nomina di un Responsabile della protezione dati (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection Officer). La designazione di tale figura riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (come da art. 39 GDPR), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino *"la sensibilizzazione e la formazione del personale"* e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto, di cui all'art. 35 del GDPR. La designazione di tale figura è obbligatoria in alcuni casi (sul punto, si veda art. 37 GDPR), mentre le sue caratteristiche soggettive e oggettive (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali) vengono tratteggiate agli artt. 38 e 39 GDPR.

I punti sopra elencati, rappresentano solo alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento, che ha significativamente riformato la disciplina in materia di privacy.

DERIVAZIONE RAFFORZATA: DOPPIO BINARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO

La “riforma contabile” introdotta in Italia con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE ha finalmente obbligato il legislatore a prendere posizione riguardo l’annosa questione della gestione del **doppio binario**, civilistico e fiscale, nell’ambito della materia bilancistica rilevante ai fini tributari.

È noto che le regole di predisposizione del bilancio sono diverse dalle regole tributarie di determinazione del reddito imponibile, perché rispondono a finalità e logiche differenti.

Per passare dal risultato economico al reddito imponibile è quindi necessario operare una serie di rettifiche in aumento/diminuzione al fine di raccordare le due fonti normative.

Per i soggetti *IAS adopter* tale discordanza è stata risolta da anni con il riconoscimento del principio di “**derivazione rafforzata**”, in forza del quale le componenti economiche che sono riconosciute rilevanti anche ai fini fiscali **derivano** da quelle civilistiche, senza necessità di operare adeguamenti.

Per i soggetti *OIC adopter*, invece, tale riconoscimento è avvenuto solo recentemente, per effetto del D.L. 244/2016 che ha riscritto **l’art. 83 del DPR 917/1986**.

Ora anche per questi soggetti, tranne le c.d. micro-imprese, la corretta applicazione dei criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** previsti dai (nuovi) principi contabili italiani viene riconosciuta “valida” anche ai fini fiscali.

Restano invece **esclusi** dalla derivazione rafforzata i criteri di **valutazione, quantificazione, esenzione/esclusione** ed alcune applicazioni del **principio di cassa**; pertanto per tutti questi ambiti sarà necessario continuare a gestire il doppio binario civilistico-fiscale.

Come si può osservare, i criteri di inclusione / esclusione sono qualitativi: ma cosa si deve intendere per qualificazione, classificazione ed imputazione temporale?

In assenza di definizioni legislative, si deve considerare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2011, che fornisce le seguenti indicazioni:

- la **qualificazione** attiene all’individuazione dello schema giuridico-negoziale nel quale l’operazione rientra e degli effetti reddituali e/o patrimoniali della stessa e, in conformità al concetto definitivamente sancito dalla riforma contabile, secondo la logica della prevalenza della sostanza sulla forma;
- la **classificazione** è strettamente correlata alla qualificazione ed attiene all’individuazione della tipologia di provento/onere/componente patrimoniale generata dall’operazione;
- **l’imputazione temporale** attiene all’individuazione del periodo d’imposta al quale attribuire l’operazione.

La derivazione rafforzata non è però piena, perché il legislatore ha mantenuto regole di standardizzazione / forfettizzazione in alcuni ambiti, in modo da minimizzare possibili intenti elusivi. Per tali ambiti è quindi necessario mantenere la gestione del doppio binario civilistico-fiscale

Ne deriva che ai fini del calcolo del reddito imponibile continuano a “prevalere” norme tributarie che dispongono:

- limitazioni al riconoscimento di **ammortamenti, valutazioni, accantonamenti**;
- tassazione/deduzione per **cassa** (e non per competenza), come nel caso di compensi amministratori, dividendi, interessi di mora;
- **tassazione frazionata** nel tempo di componenti positivi.

GIURISPRUDENZA

Cassazione, ordinanza 2 agosto 2017, n. 19191

Detrazione IVA anche per beni non di proprietà In materia di IVA, la Cassazione chiarisce che non è il titolo di proprietà o di godimento di bene altrui che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene; il contribuente può detrarre l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'attività di impresa, anche se non ne è proprietario, essendo irrilevante la disciplina civilistica.

Cassazione, sentenza 13 settembre 2017, n. 21237

Accertamento integrativo

L'Agenzia delle Entrate può integrare o modificare un precedente accertamento anche nel caso in cui i nuovi elementi siano costituiti da dati non strettamente contabili. Tali nuovi elementi, tuttavia, contraddistinti dal requisito della novità, dovrebbero indurre una rivalutazione dei documenti contabili già in possesso dell'Amministrazione.

Ordinanza n. 18049 del 21 luglio 2017.

Gli interessi moratori sono dovuti anche sul danno futuro

Anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento; tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito.

Cassazione, sentenza 27 settembre 2017, n. 22554

Redditometro e investimenti all'estero

Qualora un contribuente risulti titolare di investimenti finanziari all'estero, l'amministrazione potrebbe legittimamente procedere ad accertamento tramite redditometro, anche sulla base di documentazione valutaria anonima.

Cassazione civile sez. II, sentenza 28 agosto 2017, n. 20445

Immissioni illecite: il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni

Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena

esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti. La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni o sulla base delle nozioni di comune esperienza.



PRASSI

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 17 settembre 2017

Lavoratori italiani all'estero

È stata pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia la guida per i lavoratori italiani all'estero. In particolare sono state chiarite le modalità per evitare la doppia imposizione, come funziona il credito per le imposte pagate all'estero, quando è necessario iscriversi all'Aire. Dal concetto di residenza fiscale, per chiarire come, dove e in che modo i lavoratori all'estero devono pagare le tasse, alle convenzioni contro le doppie imposizioni, per evitare il pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16 settembre 2017

Strutture ricettive: ok al super ammortamento anche se si beneficia del bonus hotel

Le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione ("bonus hotel") possono cumularlo con il cosiddetto "super ammortamento", anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili. È quanto chiarisce la risoluzione n. 118/E dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale, previsto dal decreto interministeriale del 7 maggio 2015, vale, però, nel caso del super ammortamento.



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO Tel.
+39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 06 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com: un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.